



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1

Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO DUE ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG 6911065740

Sommario

PREMESSE..... 2

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 3

ARTICOLO 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 4

ARTICOLO 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 4

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 5

ARTICOLO 5 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO..... 5

ARTICOLO 6 CHIARIMENTI..... 5

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 5

ARTICOLO 8 COMUNICAZIONI..... 6

ARTICOLO 9 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO..... 7

ARTICOLO 10 ULTERIORI DISPOSIZIONI 7

ARTICOLO 11 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 9

ARTICOLO 12 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ..... 10

ARTICOLO 13 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA..... 10

ARTICOLO 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE..... 11

ARTICOLO 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... 11

ARTICOLO 16 CONTENUTO DELLA “BUSTA (A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 13

ARTICOLO 17 CONTENUTO DELLA “BUSTA (B) - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” 17

ARTICOLO 18 CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 18

ARTICOLO 19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - OPERAZIONI DI GARA 19

ARTICOLO 20 SOCCORSO ISTRUTTORIO..... 20

ARTICOLO 21 MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA SENZA POSSIBILITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI E DI INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 21

ARTICOLO 22 - OFFERTE ANOMALE E VERIFICA DI CONGRUITÀ 23

ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO..... 23

ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23

ARTICOLO 25 MODALITÀ DI RICORSO 23

Premesse

Il presente disciplinare, allegato all'avviso per manifestazione di interesse, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative all'avviso per manifestazione di interesse stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Tavagnacco, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la realizzazione di attività di politiche giovanili del Comune di Tavagnacco da svolgersi a favore dei giovani di età compresa, orientativamente, tra i 14 ed i 35 anni, residenti (con priorità) e non residenti sul territorio comunale.

La gara si svolgerà su piattaforma on – line del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestita da Consip S.p.A., mediante Richiesta di Offerta (RdO).

Pertanto, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") la presente gara d'appalto è indetta dal medesimo Comune di Tavagnacco, regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 51, comma 1, del Codice non è possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto vi è la necessità per l'Amministrazione Comunale di interfacciarsi con un unico interlocutore che gestisca la complessità delle azioni di realizzazione delle politiche giovanili in forma unitaria ed organica.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 848 del 19.12.2016 assunta dal Responsabile dell'Area Sociale del Comune di Tavagnacco, e avverrà con procedura **negoziata previo avviso esplorativo e consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara**, a seguito di avviso esplorativo pubblicato sul profilo del committente.

Oggetto dell'appalto è L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO DUE ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

1. NUTS ITD42
2. CIG 6911065740
3. CPV 75310000-2 "Servizi di prestazioni sociali"

La documentazione di gara è composta dal presente disciplinare e dai seguenti documenti:

- a) Avviso esplorativo
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato speciale prestazionale e descrittivo (*di seguito denominato Capitolato Speciale*) e relativi allegati;
- d) Progetto del servizio.

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 3 del Codice e dell'art. 35 comma 1 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii..

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Articolo 1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 **Valore appalto:** il valore dell'appalto, comprensivo degli importi indicati al comma 1.7 (rinnovo) del presente articolo, del quinto d'obbligo nonché degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, è determinato in € 192.000,00 (IVA esclusa) così determinato:

periodo	Dato presunto annuo	Importo Iva esclusa	Valore massimo opzioni art. 106 c.12 Iva esclusa (opzionale)	TOTALE Iva esclusa
Biennio 2017 – 2018 a) Azioni 1,4,6 e 7 b) Azione 2 c) Azione 3 d) Azione 4	a) € 33.200,00 (898 ore); b) € 5.000,00; c) € 1.500,00; d) € 300,00;	€ 80.0000,00	€ 16.000,00	€ 96.0000,00
Oneri di sicurezza previsti nel D.U.V.R.I. periodo		€ 0,00		€ 0,00
Proroga tecnica (opzionale)		€ 0,00		€ 0,00
Oneri di sicurezza previsti nel D.U.V.R.I per la proroga tecnica		€ 0,00		€ 0,00
Rinnovo (opzionale) per il biennio 2019 - 2020	€ 40.000,00	€80.0000,00	€ 16.000,00	€ 96.0000,00
Oneri di sicurezza previsti nel D.U.V.R.I per il periodo di rinnovo		€ 0,00		€ 0,00
VALORE COMPLESSIVO DI GESTIONE		€ 160.000,00	€ 32.000,00	€ 192.000,00

1.2 **Importo a base di gara soggetto a ribasso:** l'importo a base di gara soggetto a ribasso, è pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) (di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 ed Iva esclusa) ed è riferito al primo biennio, calcolato tenuto conto di eventuali attività complementari (vedi azione 3 del progetto) e di un monte ore presunto di servizio (898 ore annue per le Azioni 1, 4, 6 e 7 del progetto), nonché delle attività da retribuire a corpo; non comprende l'importo indicato al comma 1.7 (rinnovo) ed il quinto d'obbligo. L'importo medesimo è indicativo, poiché può subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in ragione delle effettive ore di servizio e delle azioni da remunerare a corpo effettivamente realizzate.

1.3 L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

1.4 Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara si precisa che l'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Prestazioni principale/secondaria (indicare eventualmente con P le prestazioni principali e, con S quelle secondarie e, se possibile quantificarle)	N. DI RIFERIMENTO DELLA CPV	Subappalto (si/no)
Realizzazione politiche giovanili	Tutte le prestazioni sono di tipo principale	75310000-2	NO

1.5 **Corrispettivo:** Il corrispettivo dell'appalto è dato a misura per le azioni 1, 4, 6 e 7 del progetto, e a corpo per le azioni 2, 3 e 4 del progetto, comprese le eventuali attività aggiuntive offerte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lettere dddd) ed eeeee), del Codice.

1.6 **Durata dell'appalto:** l'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (il servizio presumibilmente inizierà nel mese di gennaio 2017) e si concluderà dopo due anni.

1.7 **Rinnovo:** alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 2 anni per un importo presunto, 80.000,00 (euro ottantamila/00), di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00 ed Iva esclusa. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante Trattativa diretta su piattaforma MEPA almeno 45 giorni prima del termine finale del contratto originario.

1.8 **Modifiche e/o variazione del contratto:** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche e/o variazioni nei limiti e alle condizioni indicati nell'articolo 7 del Capitolato Speciale.

1.9 **Revisione dei prezzi:** i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura potranno essere rivisti nei limiti indicati dall'art. 17.6 del Capitolato Speciale.

1.10 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136.

1.11 **Procedura di aggiudicazione:** il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto.

- 1.12 L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata previo avviso esplorativo e consultazione, ove esistenti, di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, abilitati ad operare sul MEPA alla data di presentazione della manifestazione d'interesse ad essere invitato a gara.
- 1.13 La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 3 del Codice e dell'art. 35 comma 1 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii..
- 1.14 Elemento imprescindibile dell'offerta è il rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del progetto in cui sono individuate le prestazioni da realizzare.

Articolo 2 Soggetti ammessi alla gara

- 2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara, come specificato nel punto 2 dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse, tutti gli operatori economici, di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del Codice che, a pena l'esclusione, risulteranno in possesso, al momento dell'ammissione alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati all'art. 13 del presente disciplinare, da dimostrare con le modalità indicate nell'art. 4 del disciplinare stesso e che abbiano manifestato interesse a partecipare nel termine fissato dall'avviso per la manifestazione di interesse stesso e che siano abilitati ad operare su piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A.. I requisiti minimi di partecipazione devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto. L'elenco degli operatori economici invitati a gara sarà mantenuto riservato fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
- 2.2 I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del Codice e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
- 2.3 In caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nella domanda di partecipazione (modello 1), fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero.
- 2.4 È vietata la partecipazione di un operatore economico a più di un consorzio stabile.
- 2.5 È vietata l'associazione in partecipazione, a pena di esclusione dalla gara.
- 2.6 Alle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica la disciplina dell'art. 45, comma 1, del Codice.

Articolo 3 Condizioni di partecipazione

- 3.1 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all'Allegato XVII del Codice oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale e di capacità si rinvia all'art. 13 del presente disciplinare.
- 3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78).
- 3.3 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:
- è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
 - i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 C.p.. Nel caso in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice non abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, le condizioni per partecipare alla gara devono essere possedute e comprovate da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del Codice.

Articolo 4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 Il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e di carattere tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura di cui al successivo art. 13, potrà essere comprovato attraverso la seguente documentazione:

Requisito	Documenti
Capacità economico - finanziaria: fatturato globale	copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato
Capacità economico finanziaria: fatturato specifico	Fatture quietanzate
Capacità tecnico-professionale	se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, si provvederà d'ufficio alla verifica dei servizi dichiarati e prestati se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse

4.2 Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 86 del Codice, per quanto attiene ai mezzi di prova necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d'appalto.

4.3 L'appalto sarà aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 83 del Codice, dall'art. 13 del presente disciplinare, previa verifica, in applicazione degli artt. da 80 a 83 del medesimo Codice, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel disciplinare di gara nonché nei documenti di gara;
- l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art 80 del Codice e che soddisfa i criteri di selezione fissati ai sensi dell'art. 83 del Codice e dall'art. 13 del presente disciplinare;
- l'offerta non risulta inammissibile ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

4.4 La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta se ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Articolo 5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1 **Documenti di gara:** ai sensi dell'art. 74 del Codice, i documenti di gara sono trasmessi a mezzo MEPA, in file formato .pdf.

5.2 Non si prevede l'obbligo del sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio.

Tuttavia gli operatori economici possono effettuare il sopralluogo necessario per la formulazione dell'offerta prendendo appuntamento tramite il servizio Servizi alla Persona a mezzo e-mail all'indirizzo sociale@comune.tavagnacco.ud.it entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza per la presentazione della offerta. Le richieste presentate oltre detto termine, non saranno prese in considerazione.

Articolo 6 Chiarimenti

6.1 I concorrenti potranno richiedere all'Ufficio Servizi alla Persona eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti del presente disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e relativi allegati e dei documenti posti a base di gara. Le richieste potranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta e dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo MEPA entro e non oltre le ore 12,00 del terzo giorno feriale antecedente il termine di ricevimento delle offerte come indicato all'art. 14 del presente disciplinare. Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto sopra indicato e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi e - mail o PEC anche se appartenenti al Comune di Tavagnacco.

6.2 Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al link <http://www.comune.tavagnacco.ud.it> e, almeno 1 giorno prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte come indicato all'art. 14 del presente disciplinare. E pertanto sarà onere del concorrente verificare dal profilo del Committente Comune di Tavagnacco le risposte ai chiarimenti richiesti.

Articolo 7 Modalità di presentazione della documentazione

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la **sottoscrizione digitale** del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
 - b) devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 - c) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura resa in file .pdf con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente dalla medesimo procuratore sottoscrittore;
 - d) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2 Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- 7.3 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmato digitalmente.
- 7.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in tal senso, le correlate disposizioni del Codice.
- 7.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.6 Le dichiarazioni e l'offerta necessarie per partecipare alla presente gara dovranno essere prodotte, preferibilmente, utilizzando i seguenti modelli predisposti dal Comune di Tavagnacco:
- Modello 1: domanda di partecipazione;
 - Modello 2: DGUE
 - Modello 3: offerta tecnica-organizzativa;
 - Modello 4: offerta economico e relativi allegati;
 - Modello 5: Dichiarazione dell'impresa ausiliaria per requisiti;
 - Modello 6: Dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 - Modello 7: Dichiarazione ai fini dell'accesso agli atti;
- 7.7 L'utilizzazione dei modelli su indicati è facoltativa. I suddetti modelli possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.
- 7.8 Si precisa che in sede di gara saranno interpretati come:
- a) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dal Comune di Tavagnacco i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente disciplinare;
 - b) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dal Comune di Tavagnacco i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.
- 7.9 L'errata e/o incompleta compilazione dei modelli allegati al presente disciplinare e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente. Si applica, comunque, l'art. 83, comma 9, del Codice in merito alla sanatoria delle irregolarità nei casi ed alle condizioni ivi previsti.
- 7.10 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 8 Comunicazioni

- 8.1 Salvo quanto disposto nell'art. 6.2 (Chiarimenti pubblicati sul sito Internet), e nell'art. 5.2 (richiesta di sopralluogo) del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Tavagnacco e gli operatori economici e viceversa s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 40 del Codice.
- 8.2 In caso di necessità o per problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativi alla presente gara tra Comune di Tavagnacco e operatori economici e viceversa s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

al numero di fax o all'indirizzo PEC indicato dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare alla gara, il cui utilizzo s'intende automaticamente autorizzato dal concorrente.

- 8.3 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o del numero di fax, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Tavagnacco, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 9 Subappalto e avvalimento

- 9.1 Come precisato all'art. 1, comma 4 del presente disciplinare per l'espletamento dei servizi in oggetto del presente appalto non è ammesso il ricorso al subappalto.
- 9.2 Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale prescritti nel presente disciplinare per partecipare alla gara, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Codice che consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 9.3 Nel caso il concorrente voglia ricorrere all'avvalimento, a pena di esclusione, dovrà produrre la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice e dall'art. 16 del presente disciplinare.
- 9.4 In ogni caso troveranno applicazione le disposizioni impartite in materia dall'ANAC (già AVCP) con Determinazione n. 2 del 01.08.2012 e successivi aggiornamenti. In particolare:
 - a) nel caso di assenza del contratto di avvalimento ci sarà violazione dell'art. 89, comma 1, del Codice e tale mancanza comporterà l'esclusione del concorrente dalle procedure di gara;
 - b) la carenza di cui alla precedente lettera a) si concretizza sia nell'ipotesi di "mancanza materiale" del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto).
- 9.5 In considerazione dell'oggetto della presente gara, si ritiene indispensabile che l'avvalimento debba essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità economica e tecnica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l'affidabilità del servizio appaltato.
- 9.6 Sarà onere del concorrente, pertanto, dimostrare che l'impresa ausiliaria non si obbliga semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, ma a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata tutti gli elementi aziendali qualificanti ed idonei a giustificare l'attribuzione del requisito. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, tutti gli elementi che riguardano l'oggetto dell'appalto quali, ad esempio: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento stesso.
- 9.7 In presenza di contratti di avvalimento stipulati in termini generici, pertanto, il Comune di Tavagnacco non considererà acquisiti i requisiti oggetto dell'avvalimento stesso e procederà all'esclusione dalla gara in relazione alla non conformità della documentazione prodotta alle disposizioni dell'art. 89 del Codice.
- 9.8 I concorrenti potranno avvalersi di più operatori economici ausiliari anche per lo stesso requisito. Gli operatori economici ausiliari, tuttavia, non possono avvalersi, a loro volta, di altri soggetti.
- 9.9 Non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla procedura di gara sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui gli stessi facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliario sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio.
- 9.10 Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

Articolo 10 Ulteriori disposizioni

- 10.1 Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel Codice, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, negli Atti dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltretutto in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 10.2 Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- 10.3 Le dichiarazioni, diverse da quelle sostitutive di certificazione o di atto notorio, richieste:
- sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
- 10.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, ed escludere l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
 - può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- 10.5 Gli avvisi previsti nel presente disciplinare e relativi alla comunicazione delle date e degli orari in cui saranno tenute le sedute pubbliche on - line della gara d'appalto saranno anche pubblicati sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al link <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.
- 10.6 Il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, di revocarla o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo e senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- 10.7 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto e all'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.
- 10.8 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 10.9 L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'operatore economico, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.
- 10.10 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio operanti alla data di presentazione della offerta.
- 10.11 Oneri aziendali della sicurezza: Nell'offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, gli oneri aziendali della sicurezza (ISO): ciò al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire la valutazione della congruità dell'importo destinato alla sicurezza. L'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria, a pena di esclusione: non è possibile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 20 del presente disciplinare. Al fine dell'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza (ISO), all'offerta economica dovrà essere allegata la tabella di cui al fac-simile riportato nel Modello (4) per le quali il concorrente potrà essere chiamato a fornire le relative giustificazioni secondo quanto descritto all'art. 18, comma 1, del presente disciplinare.
- 10.12 La presentazione dell'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per il periodo di tempo comunicato a sistema MEPA, salvo proroghe richieste dal Comune di Tavagnacco e comunicate sempre a mezzo portale MEPA.
- 10.13 L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.
- 10.14 La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dei verbali di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante.
- 10.15 Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del Codice.
- 10.16 L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 29 del Codice.
- 10.17 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato su piattaforma MEPA nel termine di 60 giorni, decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.
- 10.18 La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è condizionata, al controllo del possesso dei requisiti prescritti e da quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 10.19 L'aggiudicatario è tenuto a fornire, entro 5 giorni dalla richiesta:
- la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11.9 del presente disciplinare;

- i documenti richiesti all'art. 4 del presente disciplinare per la comprova dei requisiti speciali di partecipazione di cui al successivo art. 1;
 - il modello F23 quietanzato relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo (per l'importo di € 16,00) per il contratto che sarà stipulato a mezzo MEPA e il cui modello sarà trasmesso unitamente alla richiesta dei documenti in parola;
 - comunicazione ai sensi della l. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente il conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - SOLO PER gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 lettere d) e) e g) del Codice e ss.mm.ii. non costituiti: Il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
- 10.20 Qualora non assolva ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In questo caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
- 10.21 Tutte le spese per/ed in causa del contratto, imposta di bollo, eventuali spese di registrazione, tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.
- 10.22 Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 10.23 **Commissione di aggiudicazione:** La commissione di aggiudicazione, per l'esame e la valutazione delle offerte dei concorrenti, sarà nominata, con le modalità e le procedure previste dall'art. 77 del Codice e dal d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, dell'avvenuta nomina, ne sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul profilo del committente Comune di Tavagnacco. Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione di aggiudicazione saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.
- 10.24 Partecipazione alle sedute di gara: le sedute pubbliche si svolgeranno on – line e pertanto le relative operazioni possono essere seguite in remoto da ciascun operatore economico dalla propria postazione accedendo al portale MEPA nella sezione della specifica RDO.
- 10.25 Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
- 10.26 Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso al Capitolato Speciale, al progetto posto a base di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.

Articolo 11 Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, comma 1, del Codice, pari a € 1.600,00, (euro milleseicento/00) corrispondente al 2 % dell'importo complessivo a base d'asta, compresi i costi della sicurezza ed esclusa l'IVA.
- 11.2 La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta prevista all'art. 14 del presente disciplinare.
- 11.3 La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale informatico firmato digitalmente o in copia informatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto in modalità digitale dalla medesima persona fisica che sottoscrive l'offerta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- 11.4 La garanzia provvisoria dev'essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune di Tavagnacco per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 11.5 La garanzia provvisoria, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di imprese di rete, a consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità pluri-soggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
- 11.6 L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice qualora sussistano le condizioni ivi previste. Si precisa che, con riguardo alle disposizioni dell'art. 45 e dell'art. 48, comma 1, del Codice:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del Codice, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni previste, il raggruppamento può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le certificazioni previste siano possedute dal consorzio.
- 11.7 I vizi che attengono alla garanzia provvisoria, ivi compresa la mancata presentazione, non determinano l'esclusione dalla gara del concorrente, ma sarà possibile procedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, alla sua regolarizzazione o integrazione a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice.
- 11.8 La Stazione Appaltante, nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari, provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 11.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
- 11.10 L'aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre le polizze e gli altri documenti previsti nel Capitolato Speciale con i massimali ivi previsti.

Articolo 12 Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C., per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00), scegliendo tra le modalità di cui alle indicazioni della stessa ANAC. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento risulti effettuato entro il termine di presentazione delle offerte come indicato all'art. 14 del presente disciplinare.

Articolo 13 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- 13.1 Per partecipare alla gara d'appalto i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) requisiti di idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.
Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, il requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del Codice.
 - b) requisiti economico-finanziari: presentare un fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo e un fatturato specifico nel settore servizi ricreativi, ludico – espressivi - educativi e/o di animazione e/o servizi di socializzazione e/o altri servizi funzionali all'integrazione sociale e all'orientamento lavorativo a favore della popolazione giovanile pari ad almeno € 40.000,00 (euro quarantamila/00), I.V.A. esclusa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Al riguardo si precisa che per gli esercizi finanziari s'intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima del termine per la presentazione delle offerte, il termine di legge per il deposito dei bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione fiscale (per le ditte individuali, società di persone e consorzi).
Solo se il concorrente non è grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze di cui sopra può provare ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, la propria capacità economica e finanziaria attraverso qualunque altro documento di cui comunque il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà di valutarne l'idoneità.
 - c) requisiti tecnico-organizzativi: esecuzione negli ultimi tre anni e con buon esito, a favore di enti pubblici, di servizi di aggregazione giovanile e/o servizi Informa - giovani per una durata di almeno sei mesi all'anno.
- 13.2 Si precisa che in caso di partecipazione di soggetti di cui:
- all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) i requisiti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 2 del Codice;
 - all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal complesso dei componenti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2 lettere

d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara) e g) attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuno di essi senza vincolo di minimo possesso da parte dei medesimi.

Articolo 14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1 Gli operatori economici invitati alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore del giorno, il **proprio plico informatico attraverso il sistema Acquistinrete.pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**, contenente le seguenti buste:
- Busta A - Documentazione amministrativa
 - Busta B - Offerta tecnico - organizzativa
 - Busta C - Offerta economica.
- 14.2 La consegna della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi di qualsivoglia natura ovvero per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio, all'indirizzo e con le modalità sopra indicati.
- 14.3 La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **sarà causa di esclusione**.
- 14.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, con riserve o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 15 Criterio di aggiudicazione

- 15.1 L'aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta individuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla scorta dei parametri oggettivi di seguito indicati.
- 15.2 La valutazione dell'offerta tecnico – organizzativa e dell'offerta economica avverrà ripartendo i punti a disposizione, pari a 100/100, nel modo seguente:

CRITERIO TECNICO – ORGANIZZATIVO	Punteggio massimo OFFERTA QUALITATIVA	Punti 85
CRITERIO PREZZO	Punteggio massimo OFFERTA ECONOMICA	Punti 15

Per l'**OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA (Max punti 85/100)** la Commissione di aggiudicazione attribuirà il punteggio da 0 a 85, utilizzando i punteggi massimi sotto indicati per ciascun parametro con l'applicazione dei coefficienti ed il meccanismo di seguito illustrati:

Elementi di valutazione	Criteri motivazionali di valutazione	Punteggio massimo
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Saranno valutate migliori le offerte che: <ul style="list-style-type: none"> • prevedano una programmazione equilibrata ed omogenea delle attività nel periodo di riferimento, salvi i periodi di sospensione delle attività previsti dal capitolato; • prevedano, per le attività destinate alla generalità dei giovani, una distribuzione uniforme sul territorio delle attività nelle frazioni; • presentino una maggiore flessibilità delle attività previste in relazione alle esigenze dell'utenza e/o dell'Amministrazione Comunale 	23
COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI	Saranno valutate migliori le offerte che: <ul style="list-style-type: none"> • prevedano il coinvolgimento di un maggior numero di giovani nella scelta delle attività da svolgere; • consentano di individuare i giovani che potrebbero progettare e realizzare le attività dei laboratori territoriali di innovazione o che comunque potrebbero essere coinvolti nelle fase di progettazione e/o esecuzione delle attività destinate alla generalità dei giovani; • prevedano la verifica delle attività svolte con tutti i giovani coinvolti. 	25

PARTECIPAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Saranno valutate migliori le offerte che prevedano procedure e modulistica che: <ul style="list-style-type: none"> • consentano all'A.C. di giungere ad un confronto con un quadro chiaro sintetico e con una o più proposte dell'operatore economico su questioni specifiche; • permettano confronti tempestivi e veloci, limitino all'essenziale il numero di riunioni, prevedano approcci proattivi; restituiscano l'esito del confronto in un documento chiaro e sintetico. 	15
INFORMAZIONE QUALIFICATA	Saranno valutate migliori le offerte che prevedano forme di informazione e modulistica che siano: <ul style="list-style-type: none"> • utili alla predisposizione di eventuali progetti specifici rivolti alla popolazione giovanile, anche per la partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento; • tempestive e specializzate, analizzino puntualmente punti di forza e possibili criticità delle iniziative proposte e siano caratterizzate da un approccio proattivo alle situazioni ed alle problematiche emergenti. 	10
SOGGETTI DEL TERRITORIO EVENTUALMENTE COINVOLTI	Saranno valutate migliori le offerte che: <ul style="list-style-type: none"> • prevedano una più ampia varietà e versatilità di proposte; • mettano a disposizione del progetto il più esteso ventaglio di possibili collaborazioni da adattare alle effettive richieste dell'utenza e dell'Amministrazione Comunale; 	10
PROPOSTE AGGIUNTIVE/ INTEGRATIVE/ MIGLIORATIVE	Il punteggio è attribuito in base al fatto che l'offerta preveda o meno la realizzazione di laboratori tematici aggiuntivi come segue: 0 punti: nessun laboratorio tematico aggiuntivo; 1 punto: n. 1 laboratorio tematico in più all'anno; 2 punti: più di un laboratorio tematico in più all'anno.	2

Non sarà attribuito alcun punteggio in caso di proposte aggiuntive/integrative/migliorative diverse da quelle sopra elencate.

Il **punteggio finale complessivo** sarà dato dalla somma dei punti attribuiti ai diversi elementi di valutazione, per un massimo di 85 per l'offerta tecnico-organizzativa e per un massimo di 15 all'offerta economica, e l'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punti, i valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4. Il punteggio attribuito alla offerta tecnico - organizzativa sarà pari alla somma dei singoli punti ottenuti dall'offerta stessa per ogni elemento di valutazione.

Sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie: i coefficienti sono determinati sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario all'elemento in valutazione per ciascuna offerta tecnico - organizzativa in confronto con lo stesso elemento di tutte le altre offerte, secondo i parametri sopra descritti. Ciascun Commissario indica quale preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (grado di preferenza 1: nessuna preferenza; grado di preferenza 2: preferenza minima; grado di preferenza 3: preferenza piccola, grado di preferenza 4: preferenza media, grado di preferenza 5: preferenza grande, grado di preferenza 6: preferenza massima) eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

A tal fine viene costruita una matrice, per ciascun elemento di valutazione, con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. In ciascuna casella della matrice viene collocata la lettera corrispondente al concorrente che ha presentato l'offerta preferita per quell'elemento di valutazione con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un grado di preferenza ad entrambe. Al termine del confronto, per ciascun elemento di valutazione vengono sommati i gradi di preferenza attribuiti dai Commissari e si trasformano tali somme in coefficienti variabili tra zero e uno, riportando la somma più alta ad uno, e proporzionando a tale somma massima le restanti somme in modo da ottenere i coefficienti da applicare all'offerta per l'elemento di valutazione preso in considerazione.

Se al termine della valutazione delle offerte tecnico-organizzative nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnico-organizzativa, il punteggio pari al peso complessivo previsto per tale elemento, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnico-organizzativa e il punteggio massimo dell'offerta economica si procederà, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 2 approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazione n. 1005 del 21.09.2016, alla

riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnico-organizzativa, attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 85 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti vengono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

B) Criterio Prezzo (Max punti 15 su 100)

Sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti all'offerta economica con maggiore percentuale di ribasso economico, e sarà calcolato automaticamente dal sistema MEPA.

15.3 Il punteggio attribuito alla offerta sarà determinato sommando, al punteggio attribuito all'offerta tecnica organizzativa, il punteggio attribuito all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano l'esclusione automatica dalla gara.

15.4 **Varianti:** non sono consentite varianti al progetto posto a base di gara se non nei limiti ed alle condizioni previste dall'artt. 23 e 95 comma 14 del [Codice](#).

15.5 L'offerta tecnico – organizzativa e l'offerta economica possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante. Le richieste saranno inoltrate a mezzo MEPA.

Il concorrente disporrà di due giorni lavorativi decorrenti dal giorno di invio della richiesta, per rendere i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti, a pena di esclusione.

Articolo 16 Contenuto della “Busta (A) - Documentazione amministrativa”

16.1 Nella “BUSTA (A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti redatti in lingua italiana ed in conformità a quanto di seguito specificato:

A. A pena di esclusione, domanda di partecipazione, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (modello 1). Nella domanda di partecipazione l'operatore economico concorrente chiede di partecipare alla gara di appalto e, pena l'esclusione, dichiara con atto sostitutivo di certificazione o di atto notorio ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- se per l'operatore economico (per gli operatori economici se il concorrente ha natura plurisoggettiva) ai fini della presentazione dell'offerta è necessaria la firma congiunta dei legali rappresentanti ed in caso positivo devono essere indicati i nominativi dei soggetti che devono firmare congiuntamente;
- se l'operatore economico (gli operatori economici nel caso di concorrenti con natura plurisoggettiva) ha (hanno) sedi residenze o domicili in altri Paesi: oltre a quello indicato nel DGUE ed in caso positivo indica quali;
- se l'operatore economico (gli operatori economici nel caso di concorrenti con natura plurisoggettiva) è (sono) in possesso dei requisiti per la riduzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7. In tal caso specifica quali requisiti ed indica gli estremi del provvedimento che riconosce tali requisiti e la relativa scadenza.

Dichiara inoltre pena l'esclusione:

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, della natura dell'affidamento, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione dell'offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale e nel progetto nonché negli altri documenti di gara predisposti anche da Consip e relativi al Bando “SERVIZI SOCIALI”, generati in sede di caricamento della RDO sulla piattaforma MEPA, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'affidamento, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata per il periodo indicato a sistema nel campo “Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)”;
- di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- dichiara (non a pena d'esclusione) a quale indirizzo PEC è autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura nel caso, in cui per problemi temporali, non fosse possibile l'utilizzo della piattaforma MEPA.

Nella domanda di partecipazione il concorrente inoltre approva e sottoscrive specificamente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., le clausole vessatorie riportate nei seguenti articoli del Capitolato Speciale:

Art. 2	DURATA DELL'APPALTO
Art. 7	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Art. 11	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
Art. 16	INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 18	CONTROVERSIE

Si precisa che:

- a) i concorrenti dovranno osservare le modalità di presentazione della domanda previste per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente stesso;
- b) la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione digitale di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'operatore economico;
- c) in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:
 - nel caso di raggruppamento già costituito: dall'operatore economico mandatario per conto di tutti i soggetti raggruppati;
 - nel caso di raggruppamento non costituito: da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
- d) In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:
 - nel caso di consorzio già costituito: dal consorzio medesimo;
 - nel caso di consorzio non ancora costituito: da tutti i soggetti che intendono consorziarsi;
- e) In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 09.04.2009, n.33 la domanda di partecipazione dev'essere presentata, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, la domanda di partecipazione dev'essere presentata, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dev'essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- f) in caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice la domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

La domanda di partecipazione alla gara, deve indicare:

- a.1) la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;
- a.2) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice le imprese che compongono tali soggetti e, per ciascuna, la loro qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà;
- a.3) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti, gli estremi dell'atto costitutivo;
- a.4) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- a.5) nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice:
 - la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza);
 - la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà;
 - il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione; (N.B. si veda quanto indicato alla successiva lettera L) per la necessità di allegare il contratto di rete);

a.6) nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

B. A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese, mediante DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 13 del Codice, in conformità alle dichiarazioni previste dal modello 2 allegato al presente disciplinare (per la compilazione si rinvia al comunicato del Ministero dell'infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana in data 22.07.2016).

Detta dichiarazione va presentata, pena l'esclusione, da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del Codice che non hanno natura plurisoggettiva;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.

C. A pena di esclusione, garanzia provvisoria di cui all'art. 11 del presente disciplinare di gara, conforme alle disposizioni dell'art. 93 del Codice ed alle richieste contenute nei documenti di gara;

D. A pena di esclusione, copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l'impresa solo nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore;

E. A pena di esclusione solo per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale): relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto Tale relazione dovrà essere prodotta anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione.

Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere B) e/o C) del precedente art. 13 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:

- a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che contenga le dichiarazioni di cui al modello 2 (DGUE), che qui s'intendono integralmente richiamate e riportate, relative al possesso dei requisiti di cui all'artt. 80 e 83 da parte dell'impresa ausiliaria medesima;
- a pena di esclusione, dichiarazione dell'impresa ausiliaria resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, che contenga la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello 5);
- a pena di esclusione, contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per i concorrenti che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere ai sensi dell'art. 110 del Codice all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali del precedente art. 13 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento: a pena di esclusione, dichiarazione dell'impresa ausiliaria resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, che contenga la dichiarazione d'impegno nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (Modello 6).

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente art. 9.

Si precisa che:

- nel caso di assenza del contratto di avvalimento ci sarà violazione dell'art. 89, comma 1, del Codice e tale mancanza comporterà l'esclusione del concorrente dalle procedure di gara senza possibilità di ricorrere alla sanatoria dell'irregolarità mediante soccorso istruttorio;
- la carenza di cui alla precedente lettera a) si concretizza sia nell'ipotesi di "mancanza materiale" del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto).

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda del riquadro "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui alla precedente lettera B).

F. A pena di esclusione, il contratto di rete in copia autentica solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice;

G. a pena di esclusione, impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

H. Dichiarazione, a solo titolo collaborativo, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (modello 7) con la quale l'operatore economico concorrente:

- attesta l'insussistenza nell'ambito dei documenti presentati in sede di selezione di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- oppure
- specifica (indica documento, n. pag., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) quali sono le informazioni presenti nei documenti di selezione, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- indica le motivazioni che consentono di sottrarre tali informazioni all'accesso;
- allega i documenti che comprovano quanto dichiarato.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, va prodotta la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, va prodotta a pena di esclusione, il mandato collettivo irrevocabile in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che saranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, va prodotta la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, va prodotta la dichiarazione resa da ciascun concorrente che:

- indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- attesta l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

- indica la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che saranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, va prodotta la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, va prodotta la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, va prodotta la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
[oppure, in alternativa]
- a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Articolo 17 Contenuto della "Busta (B) - Offerta tecnico-organizzativa"

17.1 La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere la descrizione dei seguenti contenuti:

➤ **PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:**

- 1) Calendario di massima di tutte le attività che si intende realizzare nell'arco di due anni, specificando l'azione del progetto cui si riferisce l'attività;
- 2) Come si intende organizzare l'attività continuativa destinata alla generalità dei giovani ed il numero ed il tipo degli incontri che si intende proporre, il numero delle attività e la tipologia di attività che si intende realizzare per ogni frazione del Comune, tenendo

- comunque conto che si tratta di una proposta che potrà essere realizzata solo se incontrerà il gradimento dell'utenza;
- 3) Materiali, attrezzature, risorse che si intende mettere a disposizione per la realizzazione del servizio, anche da parte di soggetti terzi che eventualmente collaborino allo svolgimento delle attività;
 - 4) procedure che si intende adottare per consentire una flessibilità dell'organizzazione e realizzazione delle attività previste in relazione alle richieste dell'utenza
- COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
- 1) procedure che si intende adottare per garantire la partecipazione dei giovani in ciascuna delle quattro fasi (scelta, progettazione, realizzazione, verifica) di sviluppo delle attività
- PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- 1) procedure che si intende adottare per garantire la partecipazione dell'A.C. in ciascuna delle quattro fasi (scelta, progettazione, realizzazione, verifica) di sviluppo delle attività e quale eventuale modulistica si intende adottare nelle varie fasi
- INFORMAZIONE QUALIFICATA
- 1) procedure che si intende adottare per garantire l'informazione qualificata di cui all'azione 6 e quale eventuale modulistica si intende adottare
- PERSONALE:
- 1) Personale dipendente che si intende mettere a disposizione per la realizzazione del servizio, specificando il numero di addetti, la qualifica, il ruolo rivestito ed il numero di ore dedicate per ogni azione del progetto
- SOGGETTI DEL TERRITORIO EVENTUALMENTE COINVOLTI
- 1) Soggetti esterni che si prevede di coinvolgere nella realizzazione delle attività, evidenziando in quale fase temporale di svolgimento si prevede il rispettivo intervento e su quali tematiche, tenendo conto che si tratta di una proposta che potrà essere realizzata solo se coerente con le richieste dell'utenza e dell'Amministrazione Comunale
- PROPOSTE AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE/MIGLIORATIVE
- 1) Eventuali ulteriori laboratori tematici, oltre ai due minimi richiesti all'anno che si intende proporre e la relativa eventuale tematica, precisando come si intende distinguere le attività tra le diverse età e competenze dei destinatari dei laboratori tematici.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta dall'operatore/operatori economico/i che presenta/no la domanda di partecipazione.**

Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e) e g) non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante (o loro procuratori) di tutti gli operatori economici che faranno parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE.

- 17.2 Tutti i documenti inseriti nella Busta B "offerta tecnica-organizzativa" devono essere sottoscritti **digitalmente, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 17.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Articolo 18 Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

18.1 La busta C dovrà contenere:

- A1) a pena l'esclusione, l'offerta economica. L'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione:
 - 1) il ribasso unico percentuale offerto espresso in cifre.
 - 2) i costi relativi alla sicurezza propri dell'operatore economico offerente per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento (IVA esclusa);
 - 3) l'aliquota IVA applicata.

A solo titolo collaborativo dovrà essere allegato all'offerta economica:

- A2) prospetto illustrativo delle singole voci di costo (modello 4 – all. A) che concorrono a formare il prezzo offerto con evidenziati:
 - il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati;
 - il costo della sicurezza propria dell'operatore economico relativo ai servizi oggetto dell'affidamento con l'indicazione analitica delle singole voci di spesa relativa alla sicurezza

propria dell'operatore economico per i servizi oggetto dell'affidamento (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro");

- l'importo delle collaborazioni esterne;
- l'importo delle spese generali (spese assicurative, materiali, ecc.);
- utile di impresa.

A3) prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro (modello 4 – all. B) nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo il costo contrattuale del lavoro precisando:

- le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
- il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. riga 24 modello 4 – all. B);
- il CCNL applicato;
- Il prospetto deve essere compilato su modello libero. A solo titolo esemplificativo, si allega il modello 4 – all. B.

I suddetti prospetti illustrativi delle singole voci di costo nonché il prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro saranno dalla Stazione Appaltante per verificare la sostenibilità economica dell'offerta ossia l'attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità e ne costituirà un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa. Non riscontrandosi la sostenibilità economica dell'offerta, l'operatore economico offerente sarà escluso dalla gara.

A4) prospetto riepilogativo dei costi del servizio suddivisi per anno (modello 4 – all. C) contenente i dati di cui al modello 4 – all. C che qui s'intendono integralmente riportati. Il suddetto prospetto sarà utilizzato per determinare il costo orario del servizio per le azioni 1, 4, 6 e 7, il costo delle attività AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE/MIGLIORATIVE e il costo per le azioni 2, 3 e 5 nonché per effettuare gli impegni di spesa annui.

I prospetti A2), A3) e A4) non si configurano come documenti intangibili e immodificabili, ma al pari delle giustificazioni preventive e delle giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia dell'offerta sono suscettibili di "specificazioni, chiarimenti, limitate integrazioni ed aggiustamenti", ritenendoli mezzi utili per sviluppare l'indagine con piena cognizione di causa."

L'operatore economico sarà comunque escluso dalla gara qualora, al termine dei chiarimenti di cui sopra, anche uno solo dei tre prospetti risultasse incoerente rispetto al ribasso presentato o all'offerta tecnica.

A5) le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 4, del Codice relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, in un file denominato "Giustificazioni dell'offerta".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell'art. 16.1 del presente disciplinare.

Articolo 19 Procedura di aggiudicazione - Operazioni di gara

19.1 La procedura di aggiudicazione avrà luogo secondo le seguenti fasi:

1^ Fase – Ammissione alla gara

Alle ore del giorno, in seduta pubblica on - line il Responsabile dell'Area Sociale, procederà alle operazioni di seguito indicate:

- Verifica del ricevimento dei plichi informatici entro il termine sopra stabilito;
- verifica della regolarità dei plichi;
- verifica della presenza e della regolarità delle buste A, B e C contenute nei plichi;
- apertura delle buste "Documentazione Amministrativa";
- verifica la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni presentate da ciascun operatore economico concorrente;
- ammissione dei concorrenti alla gara;
- eventuale esclusione dei concorrenti dalla gara nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate in giorni successivi. L'ora e la date delle sedute successive saranno rese pubbliche mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al seguente link <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Si precisa che è compito del R.U.P. richiedere di sanare le irregolarità sanabili della documentazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non hanno provveduto a sanare le irregolarità sanabili o che hanno presentato documentazioni o dichiarazioni con irregolarità non sanabili (l'esclusione dalla gara ed i relativi motivi sono inseriti informaticamente sul portale MEPA e saranno riportati automaticamente nel

Riepilogo dell'operazioni di gara prodotto automaticamente dal medesimo portale MEPA al termine delle operazioni svolte accedendo al portale medesimo nella sezione dedicata alla specifica RDO).

Il Responsabile dell'Area Sociale procede ad ammettere i concorrenti o ad escluderli qualora si verificano le condizioni di cui al successivo art. 21 – “motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte”, a escutere eventualmente la cauzione provvisoria, a inoltrare l'eventuale segnalazione, ai sensi dell'art. 80 – comma 12 – del Codice, del fatto all'ANAC, ad applicare le norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere e per le comunicazioni di cui all'art. 76 - comma 5 - del Codice, nonché a svolgere le attività di cui all'art. 29 del Codice.

Le ammissioni ovvero le esclusioni dalla gara ed i relativi motivi saranno notificati ai diretti interessati entro i termini di legge a mezzo piattaforma MEPA.

2^ Fase - Valutazioni tecniche e attribuzioni punteggi

Conclusa la fase di apertura ed esame della documentazione contenuta all'interno delle buste amministrative, il Responsabile dell'Area Sociale, procederà all'apertura delle buste dei soggetti ammessi nella fase precedente, denominate “offerta tecnica”, e verificherà la presenza dei documenti richiesti, dopodiché consegnerà la documentazione ricevuta alla Commissione di aggiudicazione per la quale trova applicazione l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. compatibilmente con la procedura informatizzata MEPA.

La Commissione di aggiudicazione, eventualmente coadiuvata da un dipendente comunale che fungerà da segretario verbalizzante, in seduta riservata, valuterà le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e infine procederà all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, la Commissione di aggiudicazione trasmetterà tutta la documentazione e gli atti relativi alla valutazione delle offerte tecniche al Responsabile dell'Area Sociale, che in qualità di RUP, provvederà a caricare i risultati a sistema MEPA e procederà come di seguito descritto.

Qualora si rendesse necessario, la Commissione di aggiudicazione richiederà chiarimenti e/o integrazioni documentali per il tramite del Responsabile dell'Area Sociale.

3^ Fase – Aperture offerte economiche

In data e ora che saranno resi noti mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente Comune di Tavagnacco al seguente link <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>, in seduta pubblica on – line, il Responsabile dell'Area Sociale procederà come segue:

- ammissione dei concorrenti alla fase successiva della gara ed esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato “offerte tecnico - organizzative” valide;
- apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti che hanno presentato offerte tecniche valide;
- formulazione della graduatoria provvisoria;
- individuazione di eventuali offerte anomale.

4^ Fase – Verifica anomalia, esclusioni e formulazione graduatoria

Il Responsabile dell'Area Sociale, in seduta riservata, procederà come segue, avvalendosi eventualmente se lo ritiene della Commissione di aggiudicazione, procede alle operazioni di seguito indicate:

- verifica delle anomalie delle offerte ed eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali;
- verifica delle situazioni di controllo se necessaria;
- verifica dei chiarimenti e/o delle integrazioni alla documentazione eventualmente richiesti e ricevuti;
- esclusione degli operatori economici per i quali è stata accertata l'anomalia dell'offerta e l'imputabilità ad un unico centro decisionale dell'offerta ovvero a causa del mancato ricevimento dei chiarimenti e/o integrazioni eventualmente richiesti;
- riformula la graduatoria provvisoria;
- dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta risultata congrua.

19.2 Le sedute potranno essere sospese e aggiornate di volta in volta e di ciò sarà data comunicazione con le modalità già specificate in precedenza.

19.3 Delle sopra citate operazioni sarà prodotto automaticamente dal sistema Acquistinrete.pa il riepilogo delle operazioni svolte on - line che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, saranno utilizzati per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile dell'Area Sociale.

19.4 Si precisa che è compito del R.U.P. svolgere le attività di cui all'art. 29 del Codice e la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto.

Articolo 20 soccorso istruttorio

20.1 Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

- 20.2 In particolare, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Comune di Tavagnacco con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (modello 1) e/o del DGUE (modello 2), obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Tavagnacco, della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 83, comma 9, fissata in € 160,00 (euro centosessanta/00).
- 20.3 In tal caso, è assegnato al concorrente un termine, perentorio di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La sanzione è onnicomprensiva per tutte le irregolarità.
- 20.4 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sarà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.
- 20.5 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente è escluso dalla gara.
- 20.6 Le richieste sono inviate a mezzo MEPA.
- 20.7 Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta del Comune di Tavagnacco devono riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta del Comune di Tavagnacco devono essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 21 Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

- 21.1 Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:
- a) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
 - b) la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
 - c) l'associazione in partecipazione;
 - d) qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice;
 - e) la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;
 - f) il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - g) il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
 - h) il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico - finanziaria, tecnico - professionale, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che s'impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
 - i) il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - j) nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
 - k) il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente art. 13;
 - l) il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.
- 21.2 Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:
- a) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - b) la mancata chiusura del plico e della busta contenente l'offerta economica in modo da assicurare la segretezza dell'offerta nonché l'immodificabilità della documentazione all'interno contenuta;

- c) la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- d) il mancato inserimento dell'offerta tecnico - organizzativa e dell'offerta economica in buste separate, all'interno del plico esterno generale;
- e) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- f) in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- g) la presentazione dell'offerta tecnico - organizzativa non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente art. 17;
- h) l'integrale mancata presentazione dell'offerta tecnico - organizzativa;
- i) la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente art. 18;
- j) la mancata presentazione dell'offerta economica;
- k) la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei ribassi percentuali richiesti o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione del servizio;
- l) il fatto che l'offerta tecnico - organizzativa presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- m) il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- n) la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- o) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- p) il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;
- q) la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui alla lettera A) del predetto art. 16.1 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;
- r) la mancata dichiarazione delle parti del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice fermo restando che le parti di assunzione del servizio già dichiarate non potranno essere modificate.

21.3 Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ricorrendo in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 16 comma 1 lett. g) punto a.6) del presente disciplinare.

21.4 Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati;
- b) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) giudicate anormalmente basse;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria;
- e) che siano incompatibili con il Capitolato speciale e con il progetto;
- f) in aumento;
- g) parziali e/o incomplete;
- h) condizionate o a termine;
- i) con variazioni delle prestazioni previste non ammesse dal presente disciplinare e/o dal progetto posto a base di gara e/o dal Capitolato Speciale;
- j) con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- k) che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara;
- l) plurime o alternative.

21.5 Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Articolo 22 - Offerte anomale e verifica di congruità

22.1 E' sempre fatta salva la facoltà di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, si procede a verificare la congruità delle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

22.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) il R.U.P. si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiono anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto a mezzo MEPA all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il R.U.P. può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Queste, a pena di esclusione, dovranno pervenire, a mezzo MEPA. Il recapito tempestivo delle giustificazioni è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questo Comune esonerato da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora non giungessero a destinazione in tempo utile;
- e) esaminando gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- f) proponendo l'esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non presentino le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito.

22.3 Il R.U.P. procede anche alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza sul primo migliore offerente nonché in tutti i casi in cui l'offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 5 – lette c) del Codice.

22.4 In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, il controllo è svolto sempre sull'importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l'importo totale sicurezza offerto e potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle prestazioni.

22.5 La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza.

Articolo 23 Responsabile del procedimento

23.1 Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Sociale del Comune di Tavagnacco, Bortoli dott.ssa Daniela – tel. 0432/577375 e - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it, indirizzo Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza 1, 33010 Tavagnacco (UD) Italia e-mail; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

24.1 I dati raccolti sono trattati, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito delle gare gestite dal Comune di Tavagnacco e/o stazione appaltante. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti da tale legge con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco.

Articolo 25 Modalità di ricorso

25.1 Contro l'avviso esplorativo, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..